

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Scienze dell'Alimentazione – Avellino: conferma e sostituzione dell'atto costitutivo.

Provvedimento n.

041

AMMCNT - CNR - Amministrazione Cent		
Tit.	Cl.	F.
N. 0023660		16/03/2009



IL PRESIDENTE

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR pro tempore n. 16024 in data 15.10.2001, avente per oggetto "Costituzione dell'Istituto di Scienze dell'Alimentazione" con sede a Avellino, adottato in attuazione dell'art. 2 del "Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche" predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 19/99;

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR pro tempore n. 16041 in data 09.11.2001 di integrazione al proprio provvedimento n. 16024 in data 15.10.2001;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)" con particolare riguardo all'art. 14 che definisce la natura ed i compiti degli Istituti del CNR e all'art. 23 comma 9 che abroga il succitato D.Lgs. N.19/99 ad eccezione dei commi 3 lett.a) e 6 dell'articolo 13;

VISTO il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, DPCNR in data 4 maggio 2005, n. 0025033;

VISTO il nuovo Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025034;

VISTO il nuovo Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025035;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 275 del 26.11.2008 con la quale, al punto 1., viene nominato il Direttore dell'Istituto di Scienze dell'Alimentazione (ISA) CNR di Avellino ed, al punto 2., viene dato mandato al Presidente, all'atto del conferimento dell'incarico, di provvedere alla indicazione della data di decorrenza dello stesso, nonché, di predisporre, con separato provvedimento, l'aggiornamento dell'atto costitutivo dell'Istituto, tenuto conto del nuovo quadro organizzativo e regolamentare;

RITENUTO quindi di dover sostituire l'atto costitutivo dell'Istituto di Scienze dell'Alimentazione (ISA) CNR di Avellino, in conseguenza ed in relazione alle intervenute modifiche statutarie e regolamentari, secondo il testo appresso indicato;

AP

DECRETA

Art. 1

Denominazione e sede

1. L'Istituto di Scienze dell'Alimentazione, già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento Agroalimentare.
2. L'Istituto ha sede a Avellino.

Art. 2

Operatività e compiti

1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.
3. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca ed ogni altra attività prevista al Capo IV del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
 - Studi sulla composizione e le qualità nutrizionali degli alimenti.
 - Valutazione degli effetti dell'alimentazione sulla salute umana.
 - Caratterizzazione e valorizzazione di alimenti tipici nella dieta mediterranea.
 - Genomica, proteomica e bioinformatica delle scienze dell'alimentazione.

Art. 3

Unità Organizzative di Supporto

1. L'Istituto può avere Unità Organizzative di Supporto, in sede diversa dalla sede istituzionale dell'Istituto stesso, da costituirsi ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Alle Unità Organizzative di Supporto è preposto un responsabile, incaricato dal Direttore di Istituto, delegato alla gestione.

Art. 4

Unità di Ricerca presso Terzi

1. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di Unità di ricerca presso terzi, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) Il Direttore
 - b) Il Consiglio di Istituto

Art. 6

Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Art. 7

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 31 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
2. Il Consiglio di Istituto è composto:
 - 2.1 dal Direttore, che lo presiede;
 - 2.2 da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in n.5 membri.
3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto riportate nell'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento.
5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
6. I rappresentanti eletti durano in carica 3 anni.

Art. 8

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono confermate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell'Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art.42 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Art. 9

Norme transitorie

1. L'Istituto non ha attualmente Unità Organizzative di Supporto (UOS) in sede diversa dalla sede istituzionale dell'Istituto.

Art. 10

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.



IL PRESIDENTE

Luciano Maiorani

Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture

Ufficio Organi di Ricerca e Attività di Agenzia

Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto

1) Elettorato attivo e passivo

La rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi e di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Istituto CNR è eletta a scrutinio segreto dal medesimo personale ricercatore e tecnologo e tecnico-amministrativo, formalmente assegnato all'Istituto stesso, appartenente rispettivamente al I, II e III livello professionale, ed a quello dal IV al IX livello.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i ricercatori, i tecnologi, il personale tecnico-amministrativo assunti a tempo indeterminato e determinato, in posizione di comando provenienti da altre amministrazioni, in congedo per motivi di studio o in aspettativa per motivi personali, per un tempo non superiore ad un anno; il predetto personale, in congedo o in aspettativa, o anche assente per malattia, precedentemente messo al corrente dell'evento elettorale, può votare anche per corrispondenza.

Analogamente può votare per corrispondenza anche il personale in servizio presso eventuali Unità Organizzative di Supporto o Unità di ricerca presso terzi, situate in città diverse dalla sede principale dell'Istituto. Resta comunque nella facoltà del direttore organizzare le procedure elettorali anche presso le citate Unità Organizzative di Supporto o Unità di ricerca presso terzi.

Nel caso di votazioni per corrispondenza, la scheda deve pervenire entro il giorno delle votazioni in busta chiusa recante la dicitura "ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO" e deve essere indirizzata al presidente di seggio e aperta solo durante le operazioni di spoglio.

I ricercatori e i tecnologi responsabili di commessa hanno altresì diritto all'elettorato attivo e passivo in quanto non sono stati ancora formalmente incaricati dal Presidente del CNR; successivamente alla formalizzazione dell'incarico, il responsabile di commessa, in caso dovesse essere eletto quale componente del Consiglio di Istituto, potrà optare per una delle due posizioni.

Non ha diritto al voto il personale comandato presso altre amministrazioni e il personale in aspettativa per il periodo di prova presso altre amministrazioni, a termine della vigente normativa in materia.

2) Procedure elettive

E' compito del Direttore dell'Istituto:

- a) adottare tutti gli atti per l'istituzione dei seggi nella sede dell'Istituto o in altre eventuali sedi e cioè presso le Unità Organizzative di Supporto e presso le Unità di ricerca presso terzi;
- b) garantire la presentazione di liste uniche per l'Istituto; le liste riguardano l'elettorato attivo e passivo dei ricercatori e tecnologi e l'elettorato attivo e passivo del personale tecnico e amministrativo;
- c) assicurare il corretto svolgimento delle procedure elettive e il coordinamento tra le operazioni di spoglio della sede e delle eventuali Unità Organizzative di Supporto e di ricerca presso terzi.

Alle operazioni di voto presiede una Commissione elettorale composta dal Direttore dell'Istituto, o da un suo delegato per le eventuali Unità Organizzative di Supporto e le Unità di ricerca presso terzi, nonché dal personale dell'Istituto stesso già individuato al punto 1) e cioè da un ricercatore o tecnologo appartenente al I, II o III livello professionale e da un dipendente di livello non inferiore all'VIII, estratti a sorte, i quali redigono e firmano il verbale con i risultati delle elezioni.

Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Ogni avente diritto esprime una sola preferenza.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello con la qualifica più elevata in posizione e con la maggiore anzianità nel livello ed, a parità di anzianità di servizio nel livello, di maggiore anzianità anagrafica.

3) Altre disposizioni

E' nella facoltà del Direttore individuare criteri differenti per la formazione delle Commissioni elettorali e per la costituzione dei seggi in considerazione della reale disponibilità di personale per la formazione delle Commissioni stesse, nonché del numero degli aventi diritto al voto.

In caso di dimissioni o decesso di un rappresentante eletto dai ricercatori e tecnologi o del rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo, subentra il primo dei non eletti, purché i voti ottenuti non siano inferiori a due. In caso contrario si darà luogo ad una nuova elezione.